



Al fine di procedere alla graduazione delle posizioni dirigenziali non generali degli Uffici dell'Ispektorato nazionale del lavoro in attuazione del proprio decreto n. 6 del 23 gennaio 2026 di modifica della struttura centrale e territoriale dell'INL, si individuano i seguenti criteri elaborati sulla base delle disposizioni del vigente CCNL:

➤ **AMPIEZZA DELLA STRUTTURA**

- risorse finanziarie ed umane amministrative;
- dimensione dell'area territoriale di competenza;
- duplicazione delle competenze attribuite in relazione alle funzioni istituzionali.

È questo il criterio che mira a verificare la dimensione della struttura in termini "quantitativi".

Devono essere prese in esame le risorse finanziarie mediamente amministrative per l'assolvimento delle attività istituzionali. Per quanto riguarda le risorse umane, dovrà tenersi conto del numero di unità di cui si compone l'ufficio considerando anche le eventuali scoperture di organico. Infine, quanto alla varietà delle competenze attribuite, si avrà riguardo al livello di molteplicità e complessità delle attività di competenza dell'Ufficio.

➤ **COLLOCAZIONE DELLA POSIZIONE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE**

- grado di autonomia rispetto all'organo sovraordinato;
- funzioni di coordinamento;
- potestà di intervento nei confronti di enti esterni.

Tale criterio è volto a definire, nell'ambito delle modalità di interazione con il dirigente sovraordinato, il grado del potere di indirizzo esercitato e il livello della potestà di intervento dell'Ufficio rispetto ad altri soggetti esterni all'Agenzia.

Specificamente, il primo elemento intende qualificare i rapporti con il dirigente sovraordinato per verificare il perimetro dell'autonomia consentita.

Con il secondo elemento si vuole rilevare la capacità, più o meno ampia, di relazione istituzionale e di sintesi di un Ufficio rispetto ad altri Uffici con i quali è in rapporto funzionale, diverso da quello di sovraordinazione.

Il terzo elemento deve riferirsi segnatamente all'attività di carattere giuridico-amministrativo e tecnico-finanziario esercitata nei confronti di altri soggetti pubblici, privatizzati o privati.

➤ **RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA POSIZIONE**

- rilevanza giuridica, economica e sociale degli effetti dei provvedimenti adottati;
- grado di discrezionalità dell'attività di competenza rispetto a prescrizioni legislative e regolamentari.

Tale criterio esprime il diverso grado di responsabilità connaturato alla posizione rivestita, in base alla misura dell'impatto degli atti amministrativi adottati.

Il primo elemento è finalizzato a valutare la tipologia di atti emessi, anche in considerazione del grado di tempestività e urgenza richieste e la rilevanza dei loro effetti con riferimento al livello di esposizione della struttura rispetto a possibili instaurazioni di contenzioso con particolare riferimento a quello di carattere erariale.

Con il secondo elemento si intende attribuire importanza al margine di scostamento discrezionale nel corso di un'attività e/o di una procedura consolidata dal consueto percorso interpretativo nonché del contenuto innovativo conferito nel quadro normativo di riferimento.

➤ **REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMPETENZA**

- grado di impegno connesso a situazioni di disagio.

Con tale criterio si vogliono evidenziare gli elementi di disagio derivanti da fattori interni all'Agenzia, in particolare la sussistenza di situazioni che possono comportare disagio nello svolgimento dell'attività istituzionale.

